

Le osservazioni di Legacoop Lazio alla proposta di legge della Regione Lazio concernente “Testo unico del commercio”

Roma, 9 aprile 2015

Premessa metodologica

Come Legacoop Lazio, associando le imprese che nel Lazio gestiscono i marchi Coop e Conad, riteniamo utile dare il nostro apporto alla Regione nella discussione sul Testo Unico del Commercio. Negli anni abbiamo sempre fornito un contributo di idee, spesso innovative, frutto della nostra consolidata esperienza e competenza che ci viene dal rappresentare aziende moderne e leader di mercato. Lo abbiamo sempre fatto guardando agli interessi generali del settore. Lamentiamo di aver potuto fornire un contributo informale, spesso occasionale, un apporto di idee e proposte che avrebbe potuto essere ancora più importante e più determinante se il confronto si fosse sviluppato in questi mesi in maniera più strutturata e continuativa.

La nostra associazione, spesso insieme agli amici e colleghi della distribuzione privata associati in Federdistribuzione e oggi tutti insieme in ADM (Associazione Distribuzione Moderna), da sempre interloquisce e collabora con tutte le amministrazioni locali distinguendosi per capacità progettuale e senso di responsabilità, come da tutti riconosciuto. Non vorremmo, come ribadito in passato in una nostra lettera al Presidente Zingaretti, che il commercio sia rappresentato nella Regione, in via esclusiva da organizzazioni, che per loro natura e storia costituiscono solo una parte, ad oggi anche minoritaria, del complesso sistema distributivo romano e laziale

Ciò detto non faremo mancare, anche in questa occasione, il nostro contributo rispetto al miglioramento del T.U. presentato dalla Giunta regionale ed ora in discussione in Consiglio, con l'obiettivo di rafforzare il processo di ammodernamento del settore distributivo nell'interesse dei nostri associati e dell'economia della nostra Regione, pertanto siamo a formulare alcune note critiche al testo presentato.

Capisaldi di una moderna normativa commerciale

Le disposizioni normative statali tendono a far superare le restrizioni e i limiti che tutt'ora caratterizzano l'apertura di esercizi commerciali, in base a norme di carattere ora nazionale, ora regionale e locale.

Attualmente vige il principio generale per il quale la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali non può essere sottoposta a contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi natura, fatta eccezione solo per quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano e dei beni culturali.

Gli elementi innovativi introdotti dal legislatore statale hanno individuato prioritariamente degli interessi sovraordinati che devono essere oggetto di tutela e bilanciamento, avuto riguardo ad un principio di generale liberalizzazione anche delle aperture di medie e grandi strutture di vendita. La tutela dei predetti interessi è stata affermata dalla normativa dell'unione europea in particolare dalla direttiva servizi del 12 dicembre 2006 n. 2006/123/CE (meglio nota come direttiva Bolkestein) alla quale la più recente produzione legislativa (Legge 22 dicembre 2011 n. 214 e legge 24 marzo 2012 n. 27) si è fortemente ispirata.

In pratica, non è più possibile che si mettano in atto programmazioni che direttamente o indirettamente selezionino l'offerta. Praticamente le recenti novità normative hanno di fatto eliminato la discrezionalità del legislatore regionale nel programmare da un punto di vista commerciale lo sviluppo del settore. Il legislatore regionale deve prestare particolare attenzione a non aggirare attraverso indicazioni pretestuose che di fatto potrebbero ostacolare il potenziale insediamento di nuovi operatori in determinate aree. La compatibilità urbanistica dell'insediamento di un punto vendita in un determinato territorio deve essere motivata sulla base di criteri chiari ed oggettivi, ma poi va valutata ed adattata caso per caso sulla base delle caratteristiche territoriali del luogo di insediamento. Si deve tener presente, inoltre, che utilizzando un approccio programmatico delle attività commerciali su criteri originali si penalizzano i clienti/consumatori di determinati territori che non potranno così usufruire di un assortimento ampio a prezzi contenuti, che può essere garantito soprattutto da strutture della distribuzione moderna. Bisogna prestare attenzione inoltre a non favorire in alcun modo gli operatori presenti a scapito dei nuovi insediamenti che nel caso della normativa proposta ci sembra in modo iniquo vengano gravati di costi.

E' indubbio che oggi altre esigenze di carattere generale dovrebbero influenzare la localizzazione delle strutture commerciali. Nella Regione si avverte la necessità di un ruolo della pubblica amministrazione che detti regole certe in grado di tutelare in primis il cittadino consumatore e quindi l'interesse pubblico senza sostituirsi agli imprenditori e pretendere, soprattutto nei confronti della distribuzione, di dettare strategie d'impresa.

E' necessario inoltre che anche le Regioni, nel rispetto delle sole norme in materia di tutela della sicurezza, dell'ambiente e più complessivamente dei motivi imperativi d'interesse generale, attuino politiche di sviluppo e di attrazione degli investimenti. La lunga stagione recessiva non consente al legislatore di rallentare la ripresa economica attraverso lacci normativi.

Quali proposte per una nuova politica degli insediamenti commerciali

Pertanto all'interno dell'attuale quadro legislativo la via maestra non può che essere quella che il Comune definisca, (attraverso norme attuative del piano regolatore) urbanisticamente gli insediamenti di medie e di grandi superfici commerciali. Dovrà essere pertanto la programmazione urbanistica regionale a guidare, d'ora in poi, gli insediamenti commerciali. La regione potrà definire, pertanto, già all'interno del TU norme di adeguamento della normativa, in particolare indicando atti d'indirizzo per la programmazione urbanistica-commerciale verso i Comuni.

La Regione, con l'attuale riforma normativa acquisisce un ruolo determinante nel dettare le linee per la pianificazione e programmazione degli insediamenti ispirati al rispetto degli indici qualitativi richiamati nella normativa nazionale. Pertanto dovrà definire per ogni insediamento:

- Il rispetto del ciclo dei rifiuti e quindi una gestione ecosostenibile della struttura
- L'efficienza energetica
- L'utilizzazione di fonti rinnovabili di energia
- La modalità di realizzazione dei parcheggi della sosta stanziale e di relazione

- I raccordi viari
- Le intersezioni viarie in modo da prevenire/attenuare fenomeni di congestione del traffico

Il rispetto dei predetti requisiti appare proporzionato in funzione della tutela degli interessi sovraordinati come elencati dalla direttiva Bolkestein.

Tra i criteri urbanistici relativi alla localizzazione di nuove grandi strutture di vendita, suggeriamo che sia valutata la possibilità, di consentire la realizzazione soltanto in aree urbane o ad esse contigue, senza soluzione di continuità con il terreno urbanizzato. Ciò nell'ottica di conferire comunque preferenza agli interventi diretti:

- al contenimento del consumo di suolo,
- al recupero del patrimonio edilizio,
- alla riqualificazione delle strutture esistenti intesa anche come recupero di efficienza;
- alla limitazione dell'impatto sulla viabilità esistente

Siamo convinti che seguire i criteri urbanistici nella programmazione degli insediamenti permetterà quel necessario riequilibrio e qualificazione delle formule distributive nella regione e soprattutto nel Comune di Roma.

Per troppo tempo le rendite e la speculazione immobiliare hanno dettato le regole dello sviluppo degli insediamenti commerciali, avvenuto spesso in deroga agli indici commerciali. Pertanto solamente un adeguamento ai principi comunitari e riportati dal legislatore nazionale della libera concorrenza consentiranno la tutela degli interessi delle imprese e dei consumatori

OSSERVAZIONI AL TESTO UNICO DEL COMMERCIO PROPOSTO DALLA GIUNTA REGIONALE 8 AGOSTO 2014

Testo di legge	Nota critica	Proposta
Art. 1 Finalità e oggetto (complessivamente)	L'articolo in questione prevede che la normativa regionale dovrà rispettare i principi contenuti in diversi provvedimenti, nazionali e comunitari di cui viene omessa però l'elencazione. Inoltre in alcune lettere del comma 1, le affermazioni relative ad atti di indirizzo della norma ci appaiono spesso in contrasto con le normative stessa.	Proponiamo di rivedere la formulazione della prima parte del presente articolo (il comma 1) anche richiamando in modo esplicito i principi normativi ispiratori ed inoltre consigliamo di formulare in modo più corretto le finalità in coerenza con le stesse norme nazionali e comunitarie
Art. 1 comma 1 lettera a <i>valorizzare e sostenere la funzione commerciale, quale attività di servizio per il cittadino, la promozione delle reti di imprese tra attività economiche su strada, la salvaguardia dei locali, delle botteghe e dei mercati di interesse storico, delle attività commerciali e artigianali di tradizione e tipicità favorendo, con la collaborazione degli enti locali e delle istituzioni nazionali, ogni forma di legalità e di contrasto all'abusivismo e il rispetto degli accordi e dei contratti collettivi di lavoro;</i>	Nella presente <u>lettera a del Comma 1</u> si ritiene che, immotivatamente si valorizzano e sostengono alcune attività e alcune tipologie d'impresa a scapito di altre (es reti d'impresa rispetto a imprese singole, ecc)	Eliminare la <u>lettera a del comma 1</u> tranne la prima parte: "valorizzare e sostenere la funzione commerciale, quale attività di servizio per il cittadino"
Art.1 comma 1 lettera b <i>favorire l'integrazione e l'adeguamento degli atti di pianificazione territoriale e urbanistica per la localizzazione delle strutture distributive, in modo da garantire l'equilibrio e lo sviluppo territoriale tra le diverse funzioni e la valorizzazione dei centri storici e del tessuto urbano, anche attraverso il riuso di strutture dismesse, il recupero del patrimonio edilizio esistente e la riqualificazione di aree degradate che non comportino ulteriore consumo di suolo;</i>	Riteniamo pericolosa l'affermazione per cui si dettano tali disposizioni per "favorire l'integrazione e l'adeguamento degli atti di pianificazione territoriale e urbanistica per localizzazione delle strutture distributive, in modo da garantire l'equilibrio lo sviluppo territoriale tra le diverse funzioni e la valorizzazione.....". Non esiste un equilibrio (tanti residenti tanti negozi?) e corretto insediamento (corretto rispetto a cosa ?).	Si propone, come già detto in premessa, di indicare per la localizzazione delle strutture commerciali solamente disposizioni urbanistiche (che tra l'altro non devono essere utilizzate per introdurre surrettiziamente ulteriori ed indirette barriere alle attività commerciali). Eliminare il comma tranne il richiamo al consumo di suolo (agricolo ?) Comunque si chiede di declinare esplicitamente, anche in questo caso i principi richiamati nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria
Art.1 comma 1 lettera g) <i>favorire la diffusione del servizio di rete di stampa quotidiana e periodica mediante l'aumento del numero delle rivendite dedicate in via prevalente all'informazione e l'ampliamento delle superfici espositive e di vendita</i>	E' meritoria e condivisibile la finalità di favorire la diffusione del servizio di rete di stampa ma risulta arbitrario il riferimento alle sole rivendite dedicate in via prevalente all'informazione, concetto quest'ultimo assai ampio e non precisabile attraverso riferimenti. Si tratta di una palese violazione delle norme sulla libera concorrenza	Eliminare la parte "dedicate in via prevalente all'informazione"
Art. 3 (Ripartizione delle funzioni) comma 2. <i>Nelle more dell'adozione della legge regionale di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61 (Ulteriori disposizioni recanti attuazione dell'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42 in materia di ordinamento di Roma Capitale), Roma Capitale svolge le funzioni e i compiti in materia di commercio, somministrazione di alimenti e bevande, di distribuzione della stampa e distribuzione dei carburanti conferiti con il presente articolo concernenti: a) la decisione relativa all'apertura, al trasferimento e all'ampliamento delle grandi strutture di vendita di cui agli articoli 22 e 24 in deroga alle specifiche disposizioni procedurali ivi contenute;</i>	Riteniamo troppo ampie le competenze attribuite a Roma capitale e tali da snaturare la legge stessa, in modo particolare quelle previste alla <u>lettera a del comma 2</u> . In questo modo si renderebbe necessario un autonomo livello di programmazione territoriale (urbanistico) da parte di Roma Capitale svincolato dall'attuale normativa. Si tratta di scelte di natura politica da condividere con Roma Capitale. Come imprese chiediamo una semplificazione dei livelli decisionali.	Richiediamo uniformità di norme e conseguenti procedimenti su tutto il territorio regionale. Pertanto proponiamo di eliminare la <u>lettera a del comma 2</u> e tutte le norme che individuano per Roma Capitale criteri ed indirizzi lasciando al Comune di Roma la parte di applicazione normativa regolamentare sulle materie delegate.
Art. 4 (Regolamenti di attuazione) <i>Nel rispetto dei principi stabiliti dallo Stato, sentite le organizzazioni di categoria delle imprese del commercio maggiormente rappresentative e le associazioni sindacali dei</i>	Si ritiene che elementi di carattere strategico quali i criteri per lo sviluppo e l'insediamento delle attività commerciali di cui al <u>numero 3 lettera a del comma 1</u> del presente articolo, che noi riteniamo debbano essere principalmente di natura urbanistica, non	Eliminare <u>numero 3 lettera a del comma 1</u> tra i compiti del regolamento

<p>lavoratori, in attuazione e integrazione delle disposizioni di cui alla presente legge, con uno o più regolamenti, da adottarsi, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, lettera b), dello Statuto, fatta salva la potestà regolamentare degli enti locali, sono stabiliti, in particolare, oltre alle modalità e ai requisiti per l'attribuzione della certificazione di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c):</p> <p>a) per le attività commerciali in sede fissa e per le forme speciali di vendita di cui al Capo II:</p> <p>.....</p> <p>3 i criteri, i requisiti e le modalità per lo sviluppo e l'insediamento delle attività commerciali di cui all'articolo 15;</p> <p>;</p>	<p>possano essere delegati ad un regolamento di attuazione ma debbano essere compresi all'interno del presente TU.</p> <p>Del regolamento inoltre, è incerta l'approvazione nei tempi indicati e riteniamo, altresì, sia maggiormente soggetto a impugnazione trattandosi di atto amministrativo e non di legge e quindi foriero di un'ulteriore dilatazione dei tempi per lo sviluppo e l'ammmodernamento della rete di vendita delle nostre imprese.</p>	
<p>Art. 11 Definizioni</p> <p>1. Ai fini della presente legge si intende per:</p> <p>c) <i>organizzazioni di categoria delle imprese del commercio maggiormente rappresentative</i>, le associazioni di categoria del commercio firmatarie, a livello nazionale, del contratto collettivo del terziario e dei servizi, nonché, a livello provinciale, quelle ad esse aderenti o facenti parte;</p> <p>f) <i>superficie di vendita</i> di un esercizio commerciale, l'area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature, casse, l'area avancassa e simili. Non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici, servizi, scale corridoi e simili, nonché l'area scoperta destinata alla sola esposizione delle merci;</p> <p>v) <i>accorpamento</i>, l'ampliamento di vendita di una media o grande struttura di vendita, mediante l'aggiunta delle superfici di vendita di medie o grandi strutture preesistenti e contigue sul piano edilizio, operanti da almeno tre anni e facenti capo a uno stesso titolare;</p> <p>z) <i>concentrazione</i>, la riunione, in una nuova media o grande struttura di vendita, di medie e grandi strutture di vendita preesistenti ed operanti da almeno tre anni nell'ambito dello stesso comune e facenti capo a uno stesso titolare, nei limiti di superficie previsti per le rispettive tipologie;</p>	<p><u>Comma c:</u> In questa formulazione non vengono considerate organizzazioni di categoria tra le altre Legacoop e Federdistribuzione che nel Lazio costituiscono le associazioni maggiormente rappresentative solo perché sono firmatarie di ccnl ma non del commercio. Si tratta di una iniqua esclusione</p> <p><u>Comma f:</u> l'inserimento nella superficie di vendita di banchi e scaffalature è una novità che mette in posizione diversa nuove e vecchie strutture.</p> <p><u>Comma v e z):</u> In questa lettera si parla solo dell'accorpamento o concentrazione delle medie e grandi strutture senza citare più esercizi di vicinato. Pertanto si ritiene contrasti la libera concorrenza. Non prevedendo più contingenti di superfici commerciali, gli accorpamenti e gli ampliamenti avverranno solamente in presenza della destinazione urbanistica e dell'aderenza agli indici qualitativi, non è necessario prevedere norme specifiche</p>	<p><u>Comma c:</u> Si propone di indicare la formulazione di <u>organizzazioni maggiormente rappresentative del commercio</u> magari validate attraverso un albo regionale a cui si può aderire in relazione al numero di imprese aderenti all'associazione, del settore commerciale</p> <p><u>Comma f.</u> Indicare quale area di vendita quella prevista attualmente di norma e non comprendente le scaffalature e gli spazi di avancassa e di cassa</p> <p><u>Comma v e z).</u> Alla luce della maggiore facilità di apertura data dalle liberalizzazioni è superfluo prevedere norme sugli accorpamenti e gli ampliamenti. Eliminare norme specifiche per gli accorpamenti</p>
<p>Art. 15 (Criteri regionali di sviluppo)</p> <p>1. La Regione, nel perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, comma 1, e garantendo il giusto bilanciamento dei motivi imperativi di interesse generale di cui all'articolo 2, stabilisce, con il regolamento di cui all'articolo 4, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, gli indirizzi, i criteri e i requisiti per lo sviluppo del settore e l'insediamento delle attività commerciali, con particolare riferimento:</p> <p>a) alla definizione dei requisiti qualitativi finalizzati all'insediamento delle medie e grandi strutture di vendita e relativi agli aspetti della classificazione energetica, delle fonti rinnovabili, delle infrastrutture urbanistiche presenti e del ciclo dei rifiuti prodotti;</p>	<p>Si propone di indicare tra i criteri regionali di sviluppo principalmente i criteri urbanistici per la localizzazione degli insediamenti delle superfici commerciali direttamente nella legge senza lasciare alla discrezionalità del regolamento l'elemento più importante nella definizione degli insediamenti stessi. Demandare al regolamento significa inoltre rimanere sine die in una situazione transitoria e di indeterminata pari alla situazione attuale di non governo del territorio.</p> <p>Bisogna prestare grande attenzione, inoltre, alla definizione dei requisiti qualitativi per le medie e grandi strutture. Si tratta, normalmente di oneri relativi ai soli nuovi entranti e non riferibili anche ai p.d.v. già presenti. Spesso hanno dei costi assolutamente rilevanti. Potrebbero costituire barriere all'entrata ed essere oggetto di ricorsi anche perché spesso non proporzionali agli obiettivi da conseguire. Anche in questo caso prima dell'emanazione del regolamento potrebbe essere la legge stessa a definirne i criteri di scelta degli</p>	<p>Tra i criteri urbanistici relativi alla localizzazione di nuove grandi strutture di vendita, suggeriamo che sia valutata la possibilità, di consentire la realizzazione soltanto in aree urbane o ad esse contigue, senza soluzione di continuità con il terreno urbanizzato. Ciò nell'ottica di conferire comunque preferenza agli interventi diretti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • al contenimento del consumo di suolo, • al recupero del patrimonio edilizio, • alla riqualificazione delle strutture esistenti intesa anche come recupero di efficienza; • alla limitazione dell'impatto sulla viabilità esistente

	<p>indici.</p>	<p>La Regione, con l'attuale riforma normativa acquisisce un ruolo determinante nel dettare le linee per la pianificazione e programmazione degli insediamenti ispirati al rispetto degli indici qualitativi richiamati nella normativa nazionale. Pertanto si propone definisca per ogni insediamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Il rispetto del ciclo dei rifiuti e quindi una gestione ecosostenibile della struttura • L'efficienza energetica • L'utilizzazione di fonti rinnovabili di energia • La modalità di realizzazione dei parcheggi della sosta stanziale e di relazione • I raccordi viari • Le intersezioni viarie in modo da prevenire/attenuare fenomeni di congestione del traffico <p>Il rispetto dei predetti requisiti appare proporzionato in funzione della tutela degli interessi sovraordinati come elencati dalla direttiva Bolkestein.</p>
<p>Art. 21 (Procedimenti relativi alle medie strutture di vendita), comma 1 e segg.; Art. 22 (Procedimenti relativi alle grandi strutture di vendita), comma 1 e segg.; Art. 24 (Procedimenti relativi ai Centri commerciali), comma 1 e segg.; Art. 25 (Autorizzazione per la vendita congiunta al dettaglio e all'ingrosso e per gli esercizi specializzati nella vendita di merci ingombranti e a consegna differita), comma 1 e segg.: <i>si prevede un sistema autorizzatorio diversificato tra medie e grandi strutture con il ricorso anche alla Conferenza di servizi</i></p>	<p>In riferimento al regime autorizzatorio le norme si pongono, in contrasto con la Legge 214/2011, in combinato disposto con le Leggi. 241/1990 e 122/2010, che ha abolito i regimi autorizzativi, a favore dell'applicazione generalizzata della SCIA</p> <p>Analoghe considerazioni circa la mancata previsione della possibilità di ricorrere alla concentrazione di esercizi, omissione che rappresenta un grave ed ingiustificato nocumento alle opportunità di sviluppo.</p> <p>In subordine si richiede di mantenere l'autorizzazione come da art. 9 direttiva Bolkestein, anche per le medie superfici, visto che per le grandi è prevista la Conferenza di servizi ma solamente per la verifica del rispetto degli indici qualitativi</p> <p>Si prevede altresì che ai fini dell'autorizzazione delle medie strutture (art.21) la modifica quantitativa o qualitativa del settore merceologico è soggetta a SCIA. Nel caso la modifica qualitativa del settore sia totale o parziale si richiede l'autorizzazione. Il D.Lgs 114/1998 prevede che una volta ottenuta l'autorizzazione si può operare nel settore alimentare e non alimentare</p>	<p>Si propone l'applicazione della SCIA in misura generalizzata senza distinzione tra le diverse tipologie di esercizi: tale criterio andrebbe altresì applicato in tutti gli altri articoli in cui è previsto il sistema autorizzativo, adeguando anche tutte le relative procedure alla SCIA.</p> <p>In subordine si propone per le medie superfici di prevedere l'autorizzazione con l'unico scopo della verifica dell'aderenza agli indici di natura qualitativa</p>
<p>Art. 22 (Procedimenti relativi alle grandi strutture di vendita) Comma 2. <i>Per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1, il Comune o le forme associative tra comuni indicano, entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta di autorizzazione, un'apposita Conferenza di Servizi, di seguito denominata Conferenza, alla quale partecipano il</i></p>	<p>Si prevede ancora la presenza della Conferenza dei servizi con una conformazione classica. Pertanto si rimanda all'impugnazione recente da parte del Governo della legge regionale Marche laddove prevede la Conferenza dei servizi che contrasta con la previsione dell'art. 14 della direttiva Bolkestein (123/2006).</p>	<p>Si propone di rivedere la composizione della conferenza di servizi e le modalità operative di funzionamento alla luce delle previsioni dell'art. 14 della direttiva Bolkestein</p>

<p>Comune o il rappresentante delle forme associative tra comuni, la Provincia, la Regione nella persona di un rappresentante della struttura regionale competente in materia di commercio. La conferenza delibera a maggioranza con il parere favorevole del rappresentante della Regione</p>		
<p>Art.23 (Varianti urbanistiche e accordi di programma) 1. Qualora l'apertura di una media o grande struttura di vendita richieda variante urbanistica, anche a seguito di accordi di programma o altri strumenti di programmazione negoziata, la Regione indice una conferenza di servizi unica alla quale partecipano il comune competente per territorio, la provincia e la Regione e le altre amministrazioni pubbliche interessate dall'intervento. La conferenza delibera a maggioranza con un parere favorevole unico finalizzato al successivo rilascio dell'autorizzazione e alla conseguente adozione della variante urbanistica.</p>	<p>Le disposizioni ci sembra contrastino con i principi di semplificazione amministrativa e con la Legge 214/2011, anche in considerazione dell'indizione della Conferenza di Servizi per una media struttura</p>	<p>Si propone l'eliminazione dell'articolo in subordine l'eliminazione dell'indizione della conferenza di servizi per una media superficie. La variante urbanistica dovrebbe seguire l'iter ordinario sia nel caso di media che di grande superficie</p>
<p>Art. 27 (Forme speciali di vendita al dettaglio) 1. b la vendita per mezzo di apparecchi automatici;</p>	<p>Viene previsto lo stesso regime autorizzatorio se effettuate in un locale separato dei punti vendita singoli</p>	<p>Si suggerisce di lasciare esclusivamente la SCIA.</p>
<p>Art. 30 (Vendite di fine stagione e vendite promozionali) 4. È fatto divieto, nei trenta giorni che precedono le vendite, effettuare con ogni mezzo di comunicazione inviti alla propria clientela o alla generalità dei consumatori per proporre condizioni favorevoli di acquisto. 5. Le espressioni "vendite di fine stagione" e "saldi" sono utilizzate con esclusivo riferimento alle merci relative ai settori dell'abbigliamento, delle calzature, del tessile, della pelletteria, della pellicceria e della biancheria.</p>	<p>Le disposizioni in materia contrastano con i principi e gli indirizzi nazionali, volti alla liberalizzazione e semplificazione delle procedure.</p>	<p>Si propone di fissare come date di decorrenza delle vendite di fine stagione il primo giorno feriale antecedente l'Epifania e primo sabato del mese di luglio di ogni anno, con durata 60 gg., uniformandosi alle decorrenze fissate dalla maggior parte delle altre Regioni. Inserire le date nella normativa permetterebbe di renderle note nel tempo e non modificabili con estrema facilità, aumentandone altresì l'efficacia comunicativa. Si propone altresì di eliminare il comma 5 estendendo la gamma dei prodotti oggetto di saldo a tutte le merci di carattere stagionale o di moda nonché ai prodotti sottoposti a rapida evoluzione tecnologica o comunque suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo. Si propone di eliminare il comma 4, assicurando così la libertà imprenditoriale di comunicazione delle proprie offerte ai propri clienti, soci e consumatori.</p>
<p>Art. 36 (Vigilanza e sanzioni amministrative) 2) I comuni possono destinare una quota parte dei proventi derivanti dal pagamento delle sanzioni all'incentivazione del personale che esercita l'attività di vigilanza sulle attività di commercio al dettaglio in sede fissa.</p>	<p>Le disposizioni recate dal comma 2 potrebbero determinare comportamenti strumentali da parte dei soggetti preposti all'attività di vigilanza. L'incentivazione del personale potrebbe utilmente essere realizzata attraverso strumenti di natura contrattuale attinenti al rapporto di lavoro.</p>	<p>Si suggerisce di eliminare il comma 2.</p>
<p>Art.103 (Autorizzazione per l'installazione e l'esercizio di nuovi impianti di carburanti lungo la rete ordinaria. Requisiti minimi) 4. I nuovi impianti di distribuzione di</p>	<p>E' previsto ancora, ai fini autorizzativi, della erogazione di benzina e gasolio e uno a scelta tra GPL o metano. Va sottolineato che su tale punto è intervenuta la Corte Costituzionale che, con sentenza n. 125 del 15 maggio 2014, ha dichiarato l'illegittimità di alcune disposizioni della legge</p>	<p>Si propone di eliminare la lettera d del comma 4</p>

<p>carburanti sono dotati dei seguenti requisiti minimi:</p> <p>a) apparecchiature per la modalità di rifornimento senza servizio con pagamento anticipato;</p> <p>b) servizi igienici per l'utenza, realizzati in conformità alle disposizioni necessarie a garantire l'accessibilità degli utenti in condizioni di disabilità previste dalla normativa vigente in materia;</p> <p>c) area di sosta per autoveicoli realizzata in conformità alle disposizioni necessarie a garantire l'accessibilità degli utenti in condizioni di disabilità previste dalla normativa vigente in materia;</p> <p>d) l'erogazione di benzina o di gasolio ovvero di entrambi, e un prodotto a scelta tra GPL o metano per autotrazione, in forma liquida o gassosa, a condizione che tale ultimo obbligo non comporti ostacoli tecnici o oneri economici eccessivi.</p>	<p>regionale dell'Umbria in materia di commercio, relative all'apertura di nuovi impianti di carburanti. In particolare l'art. 7 della legge della Regione Umbria 23 luglio 2003, n. 13 recante "Disciplina della rete distributiva dei carburanti per autotrazione" prescriveva, al comma 1, l'obbligo per i nuovi impianti di distribuzione dei carburanti di erogare «benzina e gasolio e almeno un prodotto a scelta fra alimentazione elettrica, metano, GPL, biodiesel per autotrazione, idrogeno o relative miscele, a condizione che tale ultimo obbligo non comporti ostacoli tecnici o oneri economici eccessivi e non proporzionati alle finalità dell'obbligo». La Corte Costituzionale, condividendo le censure proposte dal Presidente del Consiglio, ha ritenuto che la norma impugnata introduce significative e sproporzionate barriere all'ingresso nei mercati, non giustificate dal perseguimento di specifici interessi pubblici, condizionando o ritardando l'ingresso di nuovi operatori e, conseguentemente, ingenerando ingiustificate discriminazioni a danno della concorrenza, in violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost. Tale decisione si baserebbe sul fatto che la norma regionale introdurrebbe vincoli più restrittivi all'apertura di nuovi impianti di distribuzione di carburanti rispetto alla legislazione statale, stabilendo l'obbligo di erogare contestualmente gasolio e benzina in contrasto con il dettato dell'83-bis, comma 17, del d.l. n. 112 del 2008 che vieta restrizioni che prevedano obbligatoriamente la presenza contestuale di più tipologie di carburanti.</p>	
<p>Art. 114 (Disposizioni transitorie e finali):</p> <p>2. Le richieste di autorizzazione all'apertura, il trasferimento e l'ampliamento di medie e grandi strutture di vendita presentate al SUAP competente per territorio prima dell'entrata in vigore della presente legge, ed in regola con le norme e gli strumenti di carattere edilizio e urbanistico, sono valutate in base agli indici, requisiti, standard urbanistici e modalità stabiliti dalla legge regionale n.33/1999 e successive modifiche.</p> <p>3. Le richieste di autorizzazione di cui ai commi 2, 7 e 8, lettere a) e b), e il relativo rilascio, non sono soggetti al rispetto degli indici di cui ai punti 4, 10 e 11 della deliberazione del Consiglio Regionale 6 novembre 2002, n. 131.</p> <p>4. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino all'adozione del regolamento di cui all'articolo 15, e comunque non oltre sei mesi dalla suddetta data, sono sospesi i procedimenti relativi alle domande di autorizzazione presentate successivamente alla data stessa per l'apertura, il trasferimento e l'ampliamento di medie e grandi strutture di vendita di cui agli articoli 21, 22 e 24.</p> <p>5. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino all'adozione del regolamento di cui all'articolo 15, e comunque non oltre sei mesi dalla suddetta data, non è consentita l'individuazione di nuove aree o l'ampliamento di aree esistenti con destinazione commerciale per grandi strutture di vendita e per le medie strutture di vendita e non può essere rilasciata l'autorizzazione commerciale in presenza di una variante approvata in violazione del presente divieto.</p> <p>7. Qualora, allo scadere del termine di cui al comma 4, la Regione non abbia ancora adottato il regolamento di cui all'articolo 15, le domande</p>	<p>Queste disposizioni nel loro insieme presentano il concreto rischio di introdurre una moratoria allo sviluppo complessivo e di durata anche non determinabile. Appare, in particolare, penalizzante quanto previsto al comma 2 e al comma 7, che sospendono, rispettivamente, i procedimenti relativi alle medie e grandi strutture attivati prima dell'entrata in vigore della Legge e l'individuazione di nuove aree ovvero l'ampliamento di quelle esistenti sino all'adeguamento della strumentazione comunale. Le possibilità stabilite nell'articolo appaiono anch'esse di portata limitata e sono oltremodo differenziate, con una particolare penalizzazione delle grandi strutture di vendita, e non viene prevista anche in questo caso alcuna ipotesi di concentrazione di esercizi. Quanto previsto dall'articolo in commento contrasta con le recenti norme di liberalizzazione e semplificazione per cui le attività economiche sono libere e non più soggette a contingentamenti e limiti di qualsiasi natura; in particolare, l'art. 2 della Legge 27/2012 dispone anche l'illegittimità delle disposizioni che impediscono, condizionano o ritardano. Inoltre il riferimento agli indici di servizio contenuti nell'art. 114 mi sembrano datati e non più rispondenti al nuovo quadro normativo che, anche con le riforme Monti, mette fine a limiti quantitativi e contingenti, esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, e dei beni culturali. In questo caso mi pare che la vecchia legge 33/1999 non abbia alcun riferimento con motivi di questa natura.</p>	<p>Si propone una riformulazione dell'articolo che preveda sia per le medie che per le grandi strutture la prosecuzione di tutte le istanze presentate prima dell'entrata in vigore della nuova Legge sulla base della normativa ora vigente e la fissazione di un termine (V. osservazioni e proposte formulate all'art. 4, comma 1 e all'art. 16, comma 1 e segg.) per l'adeguamento della strumentazione locale, superato il quale, l'individuazione di nuove aree e l'ampliamento delle esistenti sarà comunque possibile alla luce dell'attuale strumentazione se non incompatibile con i nuovi contenuti regolamentari. Si propone, infine, di stabilire, nelle more del Regolamento regionale, di consentire ampliamenti delle medie e grandi strutture attraverso accorpamenti di esercizi preesistenti di ogni dimensione e la concentrazione di esercizi preesistenti di ogni dimensione per l'apertura di nuove medie e grandi strutture di vendita e la modifica, attraverso SCIA, del settore merceologico delle medie e grandi strutture anche a livello qualitativo</p>

<p>di autorizzazione, trasferimento e ampliamento delle medie e grandi strutture di vendita presentate successivamente all'entrata in vigore della presente legge, sono valutate sulla base degli indici, requisiti, standard urbanistici e modalità di cui alla legge regionale n. 33/1999, fino all'adozione del predetto regolamento.</p> <p>8. Sono in ogni caso consentiti, anche nelle more dell'adozione del Regolamento di cui all'articolo 4:</p> <ul style="list-style-type: none"> • a) gli accorpamenti di medie strutture di vendita già autorizzate, nell'ambito dello stesso comune, da almeno tre anni, finalizzati all'ampliamento di strutture la cui superficie di vendita non può comunque essere superiore a quella stabilita all'articolo 11, comma 1, lettera i), nel rispetto dello strumento urbanistico comunale vigente, della normativa ambientale, edilizia e viabilistica, nonché degli standard e indici previsti dalla legge regionale n. 33/1999; • b) l'ampliamento di superficie delle medie e grandi strutture di vendita, di cui all'articolo 11, comma 1, lettere i), l), n), o) e p), nei limiti del 10% della superficie originaria e comunque entro il limite massimo di 2.500 mq., che non richiedano lavori di ristrutturazione straordinaria, utilizzando esclusivamente spazi, già presenti, destinati ad attività accessorie od a servizi, compresi quelli destinati al camminamento, nel rispetto degli strumenti urbanistici comunali vigenti, della normativa ambientale, edilizia e viabilistica, nonché degli standard e indici di cui alla legge regionale n. 33/1999. <p>9. Nelle more dell'adozione del regolamento di cui all'articolo 4, è inoltre consentito, previa presentazione di SCIA al SUAP competente per territorio:</p> <ul style="list-style-type: none"> • a) l'avvio, il trasferimento, l'ampliamento nei limiti di cui all'articolo 11, comma 1, lettera h), degli esercizi di vicinato, nonché la modifica quantitativa dei settori merceologici di singoli esercizi di vicinato, nel rispetto della superficie di vendita originaria; • b) le variazioni quantitative del settore merceologico e la riduzione di superficie delle medie e grandi strutture di vendita; • c) la diversa ripartizione interna, anche attraverso aumento o riduzione di superficie di vendita dei singoli esercizi posti all'interno, delle medie o grandi strutture di vendita di cui all'articolo 11, comma 1, lettere n), o) e p); • d) il sub ingresso tra vivi e mortis causa degli esercizi di vicinato, medie e grandi strutture di vendita. 		
---	--	--